



**ASM TERNI S.P.A.**  
**Via B. Capponi, 100 – 05100 Terni**  
**C.F./P.Iva 00693630550**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

f.to Il Responsabile Area  
Amm.ne, Finanza, Controllo e Organizzazione  
*(Dott. Mauro Listante)*

f.to Il Direttore Generale  
*(Ing. Stefano Tirinzi)*

Terni, 22 settembre 2021

## **Art. 1 - Oggetto della gara**

Oggetto della procedura di gara è la conclusione di un Accordo Quadro, sul quale basare l'affidamento di contratti specifici per il "Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al seguente vigente C.C.N.L.:

<b>CCNL</b>	<b>FIGURA</b>	<b>LIVELLO O PARAMETRO</b>
<b>SERVIZI AMBIENTALI</b>	<i>OPERATORI ECOLOGICI</i>	2B
	<i>AUTISTI</i>	3B

I profili professionali che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro sono indicati nella tabella nel rispetto dei relativi costi del lavoro disciplinati dalla medesima contrattazione

– parte economica. Fatti salvi i requisiti specifici, che di volta in volta potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante, i lavoratori messi a disposizione dovranno possedere i titoli prescritti dalle norme di legge e/o contrattuali, applicabili.

L'Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento di "contratti specifici" per la somministrazione di Lavoratori temporanei che verranno attivati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, da parte dell'ASM Terni S.p.A. con le modalità di cui al presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo, l'aggiudicatario della presente procedura si impegna a sottoscrivere singoli contratti specifici da parte dell'ASM Terni S.p.A., fino alla conclusione del periodo di valenza del presente accordo ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.

**SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CCNL  
SERVIZI AMBIENTALI -CIG 893852937A.**

## **Art. 2 – Durata e Valore dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della stipula.

L'ASM Terni Spa si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dell'Accordo Quadro per una durata massima di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.

La durata dell'Accordo Quadro potrà essere in ogni caso prorogata, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione, o più favorevoli.

L'importo complessivo stimato della procedura, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi ammonta a **Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)** IVA ed oneri per la sicurezza per rischi di interferenze esclusi.

In considerazione della facoltà di rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori ventiquattro mesi si precisa che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo della gara ammonta ad € 4.000.000,00.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni. Il valore dei contratti sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; pertanto l'Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto laddove tale valore sia inferiore al suddetto limite massimo.

Il suddetto quantitativo, da intendersi come stima di massima, può subire oscillazioni particolarmente significative.

Ai sensi dell'Art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50 /2016, si precisa che l'importo stimato della manodopera relativa è il seguente: Euro 1.900.000,00.

In considerazione della natura del servizio, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero e pertanto non viene redatto il DUVRI.

Il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro sopra indicato è stato determinato in via presuntiva sulla base della stima del valore dei singoli ordini di somministrazione ed ha il solo fine di quantificare il fabbisogno per ASM Terni S.p.A. ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ASM Terni S.p.A..

In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente accordo quadro, l'Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta di ASM Terni S.p.A., una o più somministrazioni singole o plurime.

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro i prezzi offerti costituiscono i prezzi contrattuali.

La stazione appaltante si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione dell'accordo quadro, con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

### **Art. 3 – Caratteristiche dell'Accordo Quadro**

Con l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo, specifici contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dall'operatore stesso.

L'importo dell'accordo quadro, e quindi, la somma dei singoli contratti di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, a quanto indicato all'Art.2.

L'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali contratti alle condizioni economiche e contrattuali stabilite fino alla concorrenza di quanto indicato all'Art.2 del presente capitolato.

La stazione appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti nel capitolato, pertanto, sono puramente indicativi e l'aggiudicatario dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall'ASM Terni S.p.A. senza poter muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore dell'accordo quadro.

#### **Art. 4 - Definizioni**

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

**Accordo quadro:** accordo concluso tra ASM Terni S.p.A. e le Agenzie aggiudicatarie, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti specifici da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso;

**Contratto Specifico:** contratto di somministrazione stipulato tra ASM Terni S.p.A. e l'Agenzia, nell'ambito di vigenza dell'Accordo Quadro, a seguito di richiesta di fornitura.

**Stazione Appaltante:** ASM Terni S.p.A..

**Agenzia:** si intende l'Agenzia per il Lavoro, abilitata all'attività di somministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 276/2003, firmataria dell'accordo quadro.

**Richiesta di fornitura:** singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall'Ente.

**Moltiplicatore:** valore maggiore di 1 offerto in sede di offerta economica.

**Markup:** margine di Agenzia-

#### **Art. 5- Cauzione a garanzia dell'Accordo Quadro**

L'Agenzia sarà tenuta, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva.

La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all' Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel disciplinare di gara.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici nei termini fissati in sede di appalto specifico, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Ente in base a

quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione dell'Accordo l'Agenzia incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, salvi comunque i maggiori danni.

#### **Art. 6– Disciplina dei contratti attuativi**

Il contratto Specifico verrà stipulato tra l'ASM Terni S.p.A. e l'Agenzia aggiudicataria. Tale contratto:

- determinerà il fabbisogno specifico di Lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, della durata e del costo orario omnicomprensivo;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente.

Con la stipula del contratto l'Agenzia aggiudicataria si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

#### **Art. 7 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale**

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell'ASM Terni S.p.A. oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L'ASM Terni S.p.A. procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta
- la corrispondente categoria,
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- Eventuali ulteriori informazioni.

Al fine dell'applicazione della clausola di solidarietà, l'ASM Terni S.p.A fornirà l'elenco del personale attualmente occupato in somministrazione con le attuali Agenzie, con le seguenti informazioni:

- CCNL
- Qualifica
- Livello contrattuale
- Anzianità
- Attuale Agenzia di somministrazione

I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come dai

C.C.N.L. e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura" eccedente il personale attualmente occupato in somministrazione, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto in possesso di adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e che non potrà essere superiore a 5 (giorni) giorni lavorativi dalla richiesta formale.

I lavoratori richiesti all'aggiudicatario dovranno essere in possesso di eventuale idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente e/o patenti, attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali. Il personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall'organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l'orario di lavoro, l'articolazione dell'orario di servizio nell'arco della giornata e della settimana, ecc.).

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'ASM Terni S.p.A.. Il personale somministrato, approvato dall'ASM Terni S.p.A., verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell'ASM Terni S.p.A. stessa ed applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari sono a carico dell'Azienda utilizzatrice così come l'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico della stessa. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell'Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l'Azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella missione di un altro candidato deve essere approvato dall'ASM Terni S.p.A. e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell'Azienda richiedente e gestiti dal personale con funzioni di datore di Lavoro dell'Azienda stessa. In ogni momento l'ASM Terni S.p.A. potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Nella conduzione delle attività il lavoratore in somministrazione è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari e alle

procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell' ASM Terni S.p.A. e ad utilizzare la modulistica in uso.

### **Art. 8 – Trattamento Retributivo**

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall' Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell' utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dai vigenti C.C.N.L., dalla contrattualistica territoriale ed aziendale (ASM), tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l' aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all' assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Non verrà riconosciuta da parte di ASM Terni S.p.A. nessuna voce e/o oneri non ricompresa nei vigenti CCNL.

### **Art. 9 - Sede di lavoro, orario di esecuzione delle prestazioni lavorative.**

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nelle diverse strutture organizzative aziendali a loro volta indicate nelle “richieste di fornitura”. L' orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell' attività professionale, saranno documentate attraverso l' uso di appositi moduli o altri strumenti (es. badge aziendale) che permettano il calcolo delle proprie spettanze e denominato “foglio riepilogativo delle presenze”. Mensilmente verranno inviate all' Agenzia, da parte di ASM Terni S.p.A., rielaborate, con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Azienda.

### **Art. 10 - Periodo di prova.**

Il lavoratore è sottoposto ad un “periodo di prova” nei tempi stabiliti dal CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. L' Azienda richiedente si riserva, altresì, la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa

anche nel caso di superamento del periodo di prova; in questo caso, ed in quello precedente (mancato superamento del periodo di prova), l' Agenzia si impegna alla sostituzione del personale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di valutazione negativa o di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

## **Art. 11- Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria**

L'aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori somministrati. In particolare l'aggiudicatario si obbliga a quanto di seguito:

- a) a fornire i lavoratori, nei tempi previsti nell'offerta tecnica;
- b) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- c) a corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ivi incluse le ferie, le festività soppresse e quelle che si verificano durante il periodo lavorativo in base ai vigenti C.C.N.L. secondo le tariffe previste. L'ASM Terni S.p.A. potrà richiedere in qualsiasi momento all'aggiudicatario l'esibizione delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti, l'aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'ASM Terni S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute;
- d) a versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 276 del 10/09/2003, ivi inclusi quelli per l'assicurazione contro gli infortuni e le e malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e ss.mm.ii;
- e) a fornire su richiesta all'Azienda copia delle buste paga dei lavoratori e /o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- f) a fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- g) a trasmettere all'ASM Terni S.p.A., prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.lgs 276/2003;
- h) a comunicare immediatamente all'Azienda l'assenza del lavoratore e a sostituirlo, su richiesta della stessa, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'ASM Terni S.p.A., a suo insindacabile giudizio dichiarerà di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
- i) a sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte dell'ASM Terni S.p.A. o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;
- j) a garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2118 e 2119 del C. C., artt. 18 e 35 L. 300/1970 e delle leggi 604/1966 e 108/1990, senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari alla vigente normativa;
- k) a esercitare, su segnalazione dell'Azienda, l'azione disciplinare nei



- confronti dei prestatori di lavoro secondo le modalità e le sanzioni previste dai vigenti C.C.N.L.;
- l) a fornire all' ASM Terni S.p.A. lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
  - m) a garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento entro e non oltre sette giorni solari dal loro inoltro;
  - n) a garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio quali dimostrate dall' azienda per iscritto;
  - o) a fornire prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto.
- p) Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto di tutti i principi nazionali e comunitari inerenti alla libera iniziativa economica, alla libera concorrenza, al buon andamento, all'imparzialità - ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante - l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente - preferibilmente adottando un criterio di anzianità - nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente secondo le forme previste dall'art. 31 del D.lgs 81/2015 e nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente, garantendo altresì l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il personale da impiegare nell'appalto potrà essere assunto a tempo indeterminato e somministrato a tempo determinato per la durata dell'appalto stesso, senza alcun tipo di penale all'esito della cessazione della missione

A tal fine sarà pubblicato in allegato al Capitolato (All. 3) l'elenco del personale attualmente impiegato, con evidenza dagli appaltatori uscenti e periodo di anzianità; si evidenzia tuttavia che trattandosi di accordo quadro anche il numero delle persone necessarie potranno subire delle modifiche rispetto al precedente contratto stipulato con gli operatori uscenti.

### **Art. 12 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali**

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

### **Art. 13 - Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto**

E' onere dell'operatore economico tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

### **Art. 14 - Obblighi di comunicazione**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'ASM Terni S.p.A. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria, nonché ogni mutamento inerente l'Azienda e/o rappresentanza della stessa.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla ASM Terni S.p.A., entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.

### **Art. 15 - Responsabilità e oneri a carico della Stazione Appaltante.**

L'ASM Terni S.p.A. si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto di lavoro per ogni lavoratore utilizzato;
- corrispondere all'aggiudicatario il compenso, comprensivo del rateo ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, riferito alle ore effettivamente rese dal lavoratore in somministrazione, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, per le malattie, sarà corrisposto all'aggiudicatario solo la parte eccedente a quanto riconosciuto dall'INPS all'aggiudicatario stesso; eventuali ulteriori assenze del lavoratore (es infortuni, permessi, congedi e congedi straordinari) sono a carico dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto. L'aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'agenzia aggiudicataria, al prestatore di lavoro in somministrazione e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs.

81/08;

- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

#### **Art. 16- Corrispettivo**

Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico delle ore effettivamente lavorate, per il costo orario risultante dall’offerta per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che l’ASM Terni S.p.A. corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota viceversa che l’ASM Terni S.p.A. andrà a corrispondere all’agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (markup) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’ASM Terni S.p.A. all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il markup.

#### **Art. 17- Fatturazione e modalità dei pagamenti**

Per il servizio di somministrazione, l’ASM Terni S.p.A. si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo markup. L’aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili posticipate intestate all’ASM Terni S.p.A. contenenti i seguenti dati:

- riferimento al numero d’ordine e al CIG comunicati da ASM Terni S.p.A., al numero di contratto, al nominativo del Lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo Lavoratore;
- quantitativo delle ore di malattia per la quota non riconosciuta dall’Inps.
- costo orario;
- prestazioni retribuzione accessoria; costo unitario retribuzione accessoria; totale costo retribuzione accessoria; markup di agenzia;
- IVA sul markup;
- Totale fattura.

Oltre ad esporre l’IVA, nella fattura dovrà essere indicato “scissione dei pagamenti ex art. 17- ter del DPR 633/1972”.

L’importo dell’IVA indicato in fattura, verrà dall’ASM Terni S.p.A. versato direttamente all’erario.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, il lavoratore somministrato è tenuto all’utilizzo del badge elettronico da ritirare con congruo anticipo presso ASM Terni S.p.A., obliterando la presenza in servizio sia in entrata che in uscita. Tali obliterazioni, verificate mensilmente dal responsabile del servizio di afferenza del lavoratore somministrato, determinano lo sviluppo orario mensile, entro il limite massimo giornaliero dell’orario autorizzato in ASM Terni S.p.A. al singolo lavoratore somministrato. Il servizio interno

dell'Azienda, volta per volta individuato, provvede mensilmente alla trasmissione dei report informatizzati dello sviluppo orario individuale all'Agenzia, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. I dati per il pagamento delle indennità accessorie, eventualmente spettanti, vengono trasmessi all'Agenzia unicamente dal predetto servizio interno dell'Azienda utilizzatrice, per la messa in liquidazione al secondo mese successivo a quello di maturazione. In relazione ai turni notturni si specifica che nella giornata di inizio turno viene conteggiato l'orario reso fino alle ore 24.00 (fino alla mezzanotte). Il restante orario fino allo smonto notte viene computato sulla giornata successiva. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio ne risponde personalmente.

ASM Terni S.p.A. procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

I pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni data fattura, previa verifica della conformità delle prestazioni fatturate, verifica da concludersi entro 30 giorni dalla fine del mese in cui sono state rese.

Le eventuali note di credito a favore dell'ASM Terni S.p.A. dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'ASM Terni S.p.A. potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, fino a quando non sarà pervenuta ad ASM Terni S.p.A., entro i suddetti termini, la nota di credito e i termini di cui sopra decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Azienda, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge

136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.22.

### **Art. 18 - Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'Art. 105 D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 19- Inadempienze e penalità**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, ai sensi del successivo Art. 22, l'ASM Terni S.p.A. contesta mediante lettera raccomandata A/R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L'aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L'ASM Terni S.p.A. potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- a) Ritardo di presa in servizio del Lavoratore € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- b) Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto;
- c) Inadempienze diverse da quello sopra citate, quali a titolo di esempio, modifiche non concordate e/o mancata fornitura di profili professionali richiesti € 500,00;
- d) Mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto, seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante escussione della cauzione definitiva prestata dall'Agenzia, salvo che questa chieda di trattenere le somme sulle fatture ancora da pagare, a partire dalle più vecchie. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

## **Art. 20 - Diritti sindacali**

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L.300/70 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

## **Art. 21- Polizza assicurativa**

L'ASM Terni S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, all'ASM Terni S.p.A ed a terzi, in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

- polizza RCT a copertura di danni arrecati all'ASM Terni S.p.A con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell'ASM Terni S.p.A. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'ASM Terni S.p.A, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'ASM Terni S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

## **Art. 22 – Risoluzione per inadempimentodell'appaltatore**

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altrosoggetto.

## **Art. 23 - Clausola risolutiva espressa**

L'ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati uno o più dei seguenti inadempimenti:

- a) inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d) ripetuto mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e) recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- f) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle propriemansioni;
- g) cessione totale o parziale del contratto;
- h) subappalto effettuato in difformità alle previsioni di legge o del presente capitolato;
- i) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- k) perdita del requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
- l) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'ASM Terni S.p.A. dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'ASM Terni S.p.A. sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. L'ASM Terni S.p.A., per l'incameramento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l'ASM Terni S.p.A. potrà rivalersi sugli eventuali crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza.  
Resta salvo quanto previsto all'Art. 108 D. Lgs 50/2016

#### **Art. 24 – Recesso dal contratto da parte dell'Azienda**

L'ASM Terni S.p.A. può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni dell'azienda medesima di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato o per altri motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia fornitrice del servizio, in cui siano specificate le ragioni di interesse pubblico del recesso.

Si applica l'art. 21 quinquies della legge 241/1990.

Resta salvo quanto disposto dall'Art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 25 – Cessione e/o fusione di azienda**

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda

alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

#### **Art. 26– Divieto di cessione del contratto e del credito**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dal precedente art. 23.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'ASM Terni S.p.A.. pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs.50/2016, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'ASM Terni S.p.A. consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

#### **Art. 27- Riservatezza**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), L'ASM Terni S.p.A. autorizza l'aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto della presente gara.

Le notizie relative alle attività oggetto della presente gara, comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'aggiudicatario o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

#### **Art. 28 – Validità della graduatoria – Fallimento dell'appaltatore**

L'ASM Terni S.p.A. si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili



all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'ASM Terni S.p.A. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

### **Art. 29 – Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), dati forniti dalle Imprese sono dall'ASM Terni S.p.A. trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente di ASM Terni S.p.A.

### **Art. 30 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Terni. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

### **Art. 31 - Criteri di aggiudicazione**

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 comma 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nell'All. 1 del presente Capitolato.

## Allegato 1

### **Criterio di aggiudicazione**

La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.

95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio Massimo</b>
Punteggio Tecnico	70
Punteggio Economico	30
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Il punteggio totale per l'offerta *i-esima* è dato dalla somma del punteggio tecnico  $PT_i$  e del punteggio economico  $PE_i$ , attribuiti come descritto nei paragrafi seguenti:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

### **Punteggio tecnico**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	A) CRITERI E METODOLOGIE IMPIEGATE PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	12	1.1	La valutazione, al fine di attribuire il punteggio, verterà sui criteri e metodi impiegati per la selezione e il reclutamento di personale, che consentano l'individuazione di personale in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività, anche in riferimento alle esperienze professionali acquisite dal lavoratore in attività analoghe a quelle previste dal presente appalto.	12	
2	B) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	12	2.1	La valutazione verterà sull'efficienza e sulla qualità del servizio. Verranno, in particolare, valutate le qualifiche e competenze del team di lavoro dedicato, la struttura dell'offerente, le modalità di raccordo con ASM Terni Spa	12	
3	C) SERVIZI MIGLIORATIVI	8	3.1	Verranno valutati eventuali servizi aggiuntivi proposti. Per ogni proposta dovranno essere indicati i seguenti elementi: a) descrizione; b) motivi di interesse per la stazione appaltante e ricadute positive sul servizio. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno prese in considerazione solo le varianti ritenute accettabili in quanto idonee a determinare una ricaduta positiva sul livello qualitativo del servizio. Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione valutando la reale convenienza per ASM Terni Spa delle Migliorie offerte.	8	
4	D) BENEFIT A FAVORE DIPENDENTE	5	4.1	WELFARE		5
5	E) TEMPESTIVITÀ NELLA PROPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE (Giorni effettivi per la messa a disposizione e la sostituzione del personale (N.B. per richiesta formale si intende richiesta scritta anche via e-mail)	6	5.1	e.1) Max 1 giorno da richiesta formale		6
			5.2	e.2) Max 2 giorni da richiesta formale		5
			5.3	e.3) Max 3 giorni da richiesta formale		4
			5.4	e.4) Max 4 giorni da richiesta formale		2
			5.5	e.5) Max 5 giorni da richiesta formale		1

6	F) FORMAZIONE DEL PERSONALE Devono essere indicate le iniziative messe in atto in tema di formazione del personale con riferimento alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.	12	6.1	f.1) alla formazione pre-assunzione	6	
			6.2	f.2) alla formazione continua n.b. l'attività di formazione continua si intende svolta al di fuori dell'orario di servizio dei lavoratori somministrati ad ASM Terni e il costo delle ore destinate alla formazione del personale somministrato sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.	6	
7	G) GESTIONE QUALITÀ	7	7.1	g.1) possesso della certificazione di responsabilità sociale conforme alla norma SA 8000/2014, rilasciata da soggetto/organismo accreditato, attestante l'applicazione da parte dell'impresa di sistemi di gestione per la responsabilità sociale		4
			7.2	g.2) possesso della certificazione di ambiente aggiornata conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015, rilasciata da soggetto/organismo accreditato, attestante l'applicazione da parte dell'impresa di sistemi di gestione per l'ambiente;		3
8	H) FILIALI E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO: filiali già esistenti o attive all'atto della firma del contratto di appalto	8	8.1	Presenza sul territorio regionale di nessuna filiale		0
			8.2	Presenza sul territorio regionale di una filiale		4
			8.3	Presenza sul territorio regionale di 2 o più filiali		8

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 per 70. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come di seguito indicato:

1. ottimo;
- 0,7. buono;
- 0,5. sufficiente;
- 0,3. insufficiente;
0. gravemente insufficiente.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, *secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

**Dove:**

**P<sub>i</sub>** = punteggio dell'offerta *i*-esima

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>**=peso o punteggio attribuito al requisito (*i*);

**V<sub>a</sub><sub>i</sub>**=coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero e uno.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di **punti 70**; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 70, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_t = \frac{P_{max} * POC}{POE}$$

In cui

P<sub>t</sub> - punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione

P<sub>max</sub> - punteggio massimo attribuibile (**punti 70**)

POC - valore dell'offerta considerata

POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato

I punteggi ottenuti per ciascun criterio tecnico, nonché i punteggi tecnici finali, saranno arrotondati alle prime due cifre dopo la virgola (la seconda cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente)

## **Punteggio economico**

L'attribuzione del Punteggio Economico **PE<sub>i</sub>** avverrà, per l'offerta *i*-esima, secondo la seguente formula:

$$PE_i = (M_o / M_i) * 30$$

dove:

**M<sub>o</sub>** è il moltiplicatore dell'offerta più basso;

$M_i$  è il moltiplicatore dell'offerta del concorrente i-esimo

L'aggiudicazione avverrà, a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (dato dalla somma tra il punteggio tecnico e il punteggio economico).

Il moltiplicatore (unico) offerto da applicare ai costi orari contrattuali, onnicomprensivi, di cui alle tabelle dell'all. 2, verrà applicato oltre all'ora ordinaria, anche per ogni maggiorazione derivante dal CCNL, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: maggiorazione per lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro su turni ecc. Alla tariffa così ottenuta dovrà applicarsi l'IVA ai sensi di legge, limitatamente al margine di Agenzia (markup). Il valore del moltiplicatore dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Eventuali oneri non riportati nella tabella di calcolo del costo orario (es. Festività religiose dovute per legge) saranno riconosciuti da ASM come voce a parte.

**Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.**

Allegato 2

**Costo orario**

<b>LIVELLO 2B CCNL AMBIENTE</b>		
N° mensilità	14	
ore settimanali	38	
divisore orario	164,67	su 5 gg
tasso inail	3,104%	
retribuzione lorda mensile	1.633,50	+ 50 indennità integrativa
retribuzione lorda oraria		9,91984
rateo 13		0,83
rateo 14		0,83
indennità integrativa	50	0,30
ferie	159,6	0,80
rol +ex festività	19	0,10
TFR		0,86
<b>Retribuzione differita</b>		<b>13,63</b>
<b>imponibile contributivo</b>		<b>12,77</b>
Contributi INPS + ASPI	30,08%	3,84
trattenuta TFR	-0,50%	-0,06
INAIL	3,104%	0,40
Ente Bilaterale	0,20%	0,03
Fondo formazione	4%	0,51
<b>TOTALE COSTO</b>		<b>18,34</b>

<b>LIVELLO 3B CCNL AMBIENTE</b>		
N° mensilità	14	
ore settimanali	38	
divisore orario	164,67	su 5 gg
tasso inail	3,104%	
retribuzione lorda mensile	1.821,78	+ 50 indennità integrativa
retribuzione lorda oraria		11,06322
rateo 13		0,92
rateo 14		0,92
indennità integrativa	50	0,30
ferie	159,6	0,89
rol +ex festività	19	0,11
TFR		0,96
<b>Retribuzione differita</b>		<b>15,17</b>
<b>imponibile contributivo</b>		<b>14,21</b>
Contributi INPS + ASPI	30,08%	4,27
trattenuta TFR	-0,50%	-0,07
INAIL	3,104%	0,44
Ente Bilaterale	0,20%	0,03
Fondo formazione	4%	0,57
<b>TOTALE COSTO</b>		<b>20,41</b>



**Allegato 3**  
**Elenco Personale attualmente in somministrazione**

CCNL	Qualifica	livello	Periodo in somministrazione alla scadenza contratto attuale	N. persone attualmente in somministrazione	Attuale soc. di somministrazione
Ambiente	Operaio	2B	Maggiore di 24 mesi	22	Man Power
Ambiente	Operaio	3B	Maggiore di 24 mesi	3	Man Power

Termine scadenza contratto commerciale tra ASM e attuale società di somministrazione: 15/12/2021